

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA

CRONOLOGICA

PERTORIO

1824/13  
5919  
6187

In persona del Dott. Fiorenzo Zazzeri quale giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa segnata al N. 9367/10 RG promossa da

[redacted] e C [redacted] A rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Caselli

ATTRICI

CONTRO

[redacted] PA rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]iglioli e dal Prof. [redacted]

CONVENUTA

avente ad oggetto: nullità, annullamento contratto; risoluzione contratto, risarcimento danni

conclusioni: v. ud. 6.12.12

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto operazione di negoziazione di titoli Argentina( nel prosieguo Arg) del valore nominale di E. 25.000,00 posta in essere il 24.10.00( doc. 1 GeC) da Corradossi Piero ( CP) tramite la [redacted]enze, ora [redacted]ze spa ( nel prosieguo Banca) , con la quale lo stesso intratteneva rapporto di intermediazione finanziaria.

E' noto che nel dicembre del 2001 è stato dichiarato il default riguardo a tali titoli.

La presente causa è stata promossa da [redacted]na ( GeC) quali eredi di CP( la Banca ha rinunciato in corso di causa all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire delle stesse per mancanza della prova della loro qualità di eredi) per sentir dichiarare in tesi la nullità del contratto di negoziazione per mancanza di contratto quadro avente forma scritta.

La domanda è fondata.

L'art. 23 D.lgs. n. 58/98 stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti e che nei casi di inosservanza della forma il contratto è nullo.

Orbene, il contratto allegato da GeC( doc.2) e del resto anche dalla Banca ( doc.3) non risulta sottoscritto dalla Banca( doc. 2 GeC) che , del resto, in comparsa di risposta non ha contestato la sua mancata sottoscrizione del contratto.

Irrelevante è la produzione in giudizio del contratto anche da parte della Banca dopo che è stata promossa la causa dalle controparti proprio per far valere la nullità di tale contratto per mancanza della sottoscrizione della Banca.

In tal caso infatti la manifestazione di volontà della Banca si verifica quando è venuto meno il consenso di controparte riguardo al contratto di intermediazione, di cui è stata appunto dedotta la nullità proprio per la mancanza di sottoscrizione della Banca ( v. Cass. 7.5.97 n. 3970 e Cass. 12.6.06 n. 13548 nel senso che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale il contratto in essa contenuto purchè la controparte in giudizio non abbia revocato prima della produzione il consenso prestato).

Il contratto di intermediazione concluso a suo tempo tra CP e la Banca è quindi nullo per mancanza della forma scritta.

Irrelevante riguardo all'interesse a proporre la presente azione è la circostanza che MeG abbiano in data 1.4.10 alienato i titoli Arg( doc. GeC) : il nostro ordinamento non prevede infatti la convalida( art. 1444 c.c.) del negozio nullo e in ogni caso l'alienazione dei titoli Arg. non dimostra di per sé che GeC intendessero convalidare il negozio nullo: alienazione che le attrici hanno del resto motivato con il diverso fine di limitare i danni economici derivati dall'operazione.

La nullità del contratto di intermediazione non può che comportare la conseguente nullità del contratto di negoziazione in questione, di cui il contratto di intermediazione costituisce il necessario presupposto.

Deve pertanto essere dichiarata la nullità del contratto di negoziazione concluso tra CP e la Banca il 24.10.00.

Consequenziale è l'obbligo della Banca di restituire alle attrici la somma di E. 25.000,00.

Dalla nullità del contratto deriva d'altronde il diritto della Banca( fatto valere con la domanda riconvenzionale) di conseguire la restituzione dei titoli Arg: titoli che peraltro non sono più nella disponibilità delle attrici essendo stati alienati con un ricavo di E. 10.787,87( doc. 5 GeC).La Banca ha pertanto diritto di ricevere la somma corrispondente



al prezzo di vendita dei titoli. Stante la buona fede di controparte la Banca non ha invece diritto dalla restituzione dei frutti derivati dai titoli( art. 2033 c.c.).

Operando la cosiddetta compensazione impropria tra i rispettivi crediti delle parti derivanti dallo stesso rapporto risulta quindi un credito residuo delle attrici di E. 14.212,13 oltre agli interessi dal 25.6.10- data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. non risultando la mala fede della Banca - al saldo. Si tratta di debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in base ai criteri e parametri di cui al DM 140/12 vengono liquidate in complessivi E. 2.185,88 , di cui E. 185,88 per spese ed E. 2.000,00 per compenso.

P Q M

Il Tribunale dichiara la nullità del contratto di negoziazione di titoli Argentina concluso il 24.10.00 tra ~~\_\_\_\_\_~~ e Cassa ~~\_\_\_\_\_~~ spa; condanna ~~\_\_\_\_\_~~ R spa a pagare in favore di ~~\_\_\_\_\_~~ la somma di E. 14.212,13 oltre interessi dal 25.6.10 al saldo; condanna parte convenuta a rimborsare in favore delle attrici le spese di lite che liquida in complessivi E. 2.185,88.


Firenze, 23.5.13

Il Giudice

Dott. Fiorenzo Zazzeri



IL FUNZIONARIO  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi



IL FUNZIONARIO  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi